



**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

così composta:

dott. P2 [redacted] presidente
dott. P3 [redacted] consigliere relatore ed estensore
dott. P4 [redacted] consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 4037 del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2023 e vertente

TRA

A [redacted]

rappresentata e difesa dal prof. avv. P5 [redacted]

E

E [redacted]

rappresentate e difese dal prof. avv. P6 [redacted], dal prof. avv. P7 [redacted] e
dall'avv. P8 [redacted]

RESISTENTI

Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

1. La Corte di appello di Roma, nell'ambito del giudizio promosso dalla A [REDACTED] [REDACTED] al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia della sentenza n. 2251 del 24 marzo 2009 emessa dal Tribunale di Tirana (Albania) - che ha condannato l'E [REDACTED] e l'E [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento della somma di 25.188.500,00 € (per l'anno 2004) e di 407.903.370,00 € (per gli anni dal 2005 al 2011) a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'A [REDACTED] [REDACTED] per atti di concorrenza sleale correlati alla mancata realizzazione di una centrale elettrica in Albania – ritiene di dover sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la seguente questione pregiudiziale: *«se l'art. 32 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «decisione» comprende anche la decisione con cui il giudice di uno Stato membro provvede sulla domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato terzo».*

2. La soluzione di tale questione appare necessaria al fine di stabilire se l'art. 33, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 (secondo cui «Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento») sia applicabile anche alla decisione con cui il giudice di uno Stato membro, provvedendo sulla domanda di accertamento delle condizioni per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato terzo, dichiara che non sussistono le condizioni per il riconoscimento della decisione emessa nello Stato terzo.

3. Più in generale, la soluzione di tale questione appare necessaria al fine di stabilire se le disposizioni contenute nella Sezione 1 (Riconoscimento) del regolamento n. 44/2001 siano applicabili anche alla decisione con cui il giudice di uno Stato membro, provvedendo sulla domanda di accertamento delle condizioni per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato terzo, dichiara che non sussistono le condizioni per il riconoscimento della decisione emessa nello Stato terzo.

La controversia pendente davanti a questa Corte di appello

4. La A [REDACTED] (d'ora in poi anche [REDACTED]) ha proposto ricorso davanti a questa Corte di appello ai sensi dell'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218 al fine di:

a) accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia della sentenza n. 2251 del 24 marzo 2009 emessa dal Tribunale di Tirana (Albania) e passata in giudicato il 7 marzo 2011, che ha condannato l'E [REDACTED] e l'E [REDACTED] – in solido

tra loro – al pagamento della somma di 25.188.500,00 € (per l'anno 2004) e di 407.903.370,00 € (per gli anni dal 2005 al 2011) a titolo di risarcimento dei danni cagionati ad A■■■■ per atti di concorrenza sleale correlati alla mancata realizzazione di una centrale elettrica in Albania;

b) ottenere un'ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., contenente la condanna di E■■■■ ed E■■■■ al pagamento della somma di 433.091.870,00 € oltre interessi in favore di A■■■■

5. La ricorrente ha dedotto al riguardo che:

a) sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 64 della legge n. 218 del 1995 per il riconoscimento in Italia della sentenza albanese;

b) con decisione del 15 maggio 2014 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha già dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'E■■■■ e dall'E■■■■ per far accertare che la sentenza albanese è stata emessa in violazione degli artt. 6 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU;

c) E■■■■ ed E■■■■ non hanno proposto ricorso alla Corte costituzionale albanese per far valere la violazione dei diritti fondamentali di difesa e del giusto processo e pertanto il giudice italiano adito per il riconoscimento della sentenza albanese non può sindacare la legittimità del processo svoltosi in Albania.

6. Si sono costituite in giudizio E■■■■ ed E■■■■ opponendosi al riconoscimento della sentenza straniera e deducendo al riguardo che:

a) l'azione di riconoscimento della sentenza albanese è prescritta, essendo trascorsi oltre dieci anni tra la data in cui la sentenza è passata in giudicato (7 marzo 2011) e quella in cui è stata proposta l'azione per il riconoscimento in Italia della sentenza;

b) anche il diritto al risarcimento del danno fatto valere da A■■■■ deve ritenersi prescritto, perché la legge albanese – che non prevede un maggior termine di prescrizione del diritto accertato con sentenza passata in giudicato – stabilisce che il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale si prescrive in 3 anni, che decorrono, quando il diritto sia stato accertato giudizialmente, dalla sentenza di condanna esecutiva (che nel caso di specie è stata resa dalla Corte di appello di Tirana con sentenza n. 796 del 28 aprile 2010);

c) i giudici francesi (con sentenza del Tribunal de Grande Instance de Paris del 29 gennaio 2018, confermata dalla Corte di appello di P8■■■■ con sentenza del 4 maggio 2021 e divenuta definitiva il 17 maggio 2023) e quelli olandesi (con sentenza della Corte di appello di Amsterdam del 3 dicembre 2019, confermata dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi con sentenza del 16 luglio 2021) hanno già respinto analoga domanda formulata dall'A■■■■ per far accertare che la sentenza albanese deve essere riconosciuta e dichiarata esecutiva e il giudicato formatosi su tali sentenze produce effetto nello spazio giudiziario europeo ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 44/2001, precludendo ad A■■■■ la possibilità di

promuovere un nuovo giudizio in Italia per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività della sentenza albanese;

d) il giudice dei Paesi Bassi si è anche pronunciato sul merito della controversia con sentenza della Corte di appello di Amsterdam del 3 dicembre 2019 (passata in giudicato il 16 luglio 2021) che ha respinto la domanda di risarcimento del danno formulata da A. nei confronti di E. e di E., ciò che impedisce il riconoscimento della sentenza albanese ai sensi dell'art. 64, lett. e) della legge n. 218 del 1995;

e) la sentenza albanese non può in ogni caso essere riconosciuta ai sensi dell'art. 64, lett. g) della legge n. 218 del 1995, perché contraria all'ordine pubblico.

7. Le resistenti hanno concluso chiedendo che la domanda di riconoscimento della sentenza del Tribunale di Tirana venga dichiarata inammissibile e in ogni caso – nel merito – rigettata.

8. Con sentenza non definitiva emessa in data odierna, questa Corte ha respinto l'eccezione preliminare - sollevata da E. ed E. – di prescrizione dell'azione di riconoscimento della sentenza albanese. La causa deve quindi proseguire per accertare se sussistano le condizioni per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività della sentenza albanese.

Le norme nazionali applicabili al caso di specie

9. L'art. 67, primo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218 stabilisce che:

«In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento».

10. L'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218 stabilisce a sua volta che:

«La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;

b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;

e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;

f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le

stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico».

11. La questione pregiudiziale che questa Corte di appello intende sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea non riguarda tuttavia la valutazione di compatibilità di queste disposizioni nazionali con il diritto dell'Unione europea, ma l'interpretazione da dare alla nozione di «decisione» contenuta nell'art. 32 del regolamento (CE) n. 44/2001, al fine di stabilire se l'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (secondo cui «Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento») e le altre disposizioni contenute nella Sezione 1 (Riconoscimento) del regolamento n. 44/2001 siano applicabili anche alla decisione con cui il giudice di uno Stato membro, provvedendo sulla domanda di accertamento delle condizioni per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato terzo, dichiara che non sussistono le condizioni per il riconoscimento della decisione emessa in uno Stato terzo.

Le ragioni del rinvio pregiudiziale

12. L'E[REDACTED] e l'E[REDACTED] si sono opposte al riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività della sentenza n. 2251 del 24 marzo 2009 emessa dal Tribunale di Tirana (Albania) invocando l'esistenza di un giudicato che impedirebbe l'accoglimento della domanda della ricorrente.

13. Le resistenti affermano in particolare che i giudici francesi (con sentenza del Tribunal de Grande Instance de Paris del 29 gennaio 2018, confermata dalla Corte di appello di P8[REDACTED] con sentenza del 4 maggio 2021 e divenuta definitiva il 17 maggio 2023) e i giudici dei Paesi Bassi (con la sentenza interlocutoria della Corte di appello di Amsterdam del 17 luglio 2018, confermata dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi con sentenza del 16 luglio 2021) hanno già respinto un'analoga domanda formulata dall'A[REDACTED] per far accertare che la sentenza albanese deve essere riconosciuta e dichiarata esecutiva, fondando tale rigetto su principi del tutto omogenei a quelli vigenti nel nostro ordinamento. La sentenza interlocutoria della Corte di appello di Amsterdam del 17 luglio 2018 ha stabilito in particolare che il riconoscimento della sentenza albanese è contrario all'ordine pubblico processuale e sostanziale.

14. Secondo le resistenti tali sentenze producono effetto nello spazio giudiziario europeo ai sensi dell'art. 33 del regolamento n. 44/2001 e precludono ad A[REDACTED] la possibilità di promuovere un nuovo giudizio in Italia per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività della sentenza albanese.

15. Ai sensi dell'art. 64, lett. e) della legge n. 218 del 1995, infatti, la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quando “*non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato*”. La necessità di coordinamento delle disposizioni nazionali con quelle del diritto dell'Unione europea che regolano la circolazione delle decisioni nello spazio

giudiziario europeo imporrebbe, secondo le resistenti, di interpretare tale norma nel senso che essa impedisce il riconoscimento in Italia della decisione in materia civile e commerciale emessa in uno Stato terzo anche qualora questa sia contraria ad altra decisione emessa da un giudice di uno Stato membro che soddisfi i requisiti previsti per la circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo.

16. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 66, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, trovano applicazione nel caso di specie le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 44/2001, in quanto il giudizio davanti al Tribunal de Grande Instance de Paris e quello davanti alla Corte di appello di Amsterdam sono stati promossi prima del 10 gennaio 2015.

17. La ricorrente A■■■■ ha replicato (con la memoria del 30 novembre 2023) che le sentenze rese dai giudici francesi e dai giudici dei Paesi Bassi non possono in alcun modo impedire al giudice italiano adito di pronunciarsi sul riconoscimento della sentenza albanese, in quanto:

a) le decisioni emesse in uno Stato membro in materia di riconoscimento di sentenze straniere non sono soggette alle regole sulla circolazione delle decisioni giudiziarie nello spazio giudiziario europeo;

b) la sentenza francese e le sentenze olandesi non possono in ogni caso essere riconosciute nell'ordinamento giuridico italiano perché non soddisfano i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 44/2001 e dal regolamento (UE) n. 1215/2012.

18. Quanto alla prima obiezione, la ricorrente A■■■■ invoca il principio di esclusione del doppio exequatur (espresso dalla massima francese «*exequatur sur exequatur ne vaut*»), in forza del quale il controllo dei requisiti di riconoscibilità di una decisione straniera deve essere rimesso al giudice dello Stato membro in cui quella decisione deve essere riconosciuta ed eseguita.

19. La ricorrente richiama al riguardo la sentenza della Corte di giustizia del 20 gennaio 1994, *Owens Bank*, C-129/92 (EU:C:1994:13), la quale – decidendo su una domanda di interpretazione degli articoli 21, 22 e 23 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Bruxelles) – ha affermato che la Convenzione, in particolare agli articoli 21, 22 e 23, non è applicabile ai procedimenti o a questioni che si pongano nell'ambito di procedimenti promossi in Stati contraenti in ordine al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale emanate in Stati terzi.

20. Nella memoria conclusionale del 9 settembre 2025 (punto 44) le resistenti E■■■■ ed E■■■■■ affermano che il principio di esclusione del doppio exequatur deve ritenersi superato alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale avrebbe dato una interpretazione estensiva della nozione di «decisione» contenuta nel regolamento (CE) n. 44/2001 e nel regolamento (UE) n. 1215/2012, tale da comprendere anche le decisioni che abbiano concesso o negato il riconoscimento e

l'esecutività di una decisione emessa in uno Stato terzo.

21. Le resistenti richiamano al riguardo la sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2022, J, C-568/20 (EU:C:2022:264), la quale ha affermato che l'articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 - che contiene, nel primo alinea, una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 32 del regolamento n. 44/2001 - deve essere interpretato nel senso che anche un'ordinanza d'ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo, costituisce una decisione (ed è esecutiva negli altri Stati membri) qualora sia stata pronunciata al termine di un procedimento in contraddittorio nello Stato membro di origine (e sia stata ivi dichiarata esecutiva).

22. Nella sentenza del 7 aprile 2022, J, C-568/20 la Corte ha ribadito che, nel contesto dell'armonizzazione delle disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, assume importanza il principio della fiducia reciproca tra i giudici degli Stati membri per quanto riguarda l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali (e quindi, *in primis*, il loro riconoscimento), il che presuppone che la nozione di «decisione» non sia interpretata restrittivamente (punto 29 della sentenza).

23. Nella sentenza del 7 aprile 2022, J, C-568/20 la Corte ha inoltre affermato che la sentenza del 20 gennaio 1994, Owens Bank, C-129/92 - da cui si può dedurre per analogia che le norme in materia di litispendenza e connessione contenute nel regolamento n. 1215/2012 (al pari, si deve ritenere, di quelle contenute nel regolamento n. 44/2001) non si applicano ai procedimenti intesi a dichiarare esecutive sentenze pronunciate in materia civile e commerciale in uno Stato terzo – non implica che una decisione adottata sulla base di una sentenza emessa da uno Stato terzo, conformemente alle norme di competenza e di procedura di uno Stato membro, non possa rientrare nell'ambito di applicazione di tale regolamento (punto 36 della sentenza).

24. Nella sentenza del 7 aprile 2022, J, C-568/20 la Corte ha infine affermato che la sentenza del 20 gennaio 1994, Owens Bank, C-129/92 ha chiaramente distinto l'inapplicabilità della Convenzione di Bruxelles del 1968 ai procedimenti diretti al riconoscimento o all'esecuzione delle sentenze pronunciate in materia civile e commerciale in uno Stato terzo dall'applicabilità di tale convenzione a qualsiasi decisione resa da un giudice di uno Stato contraente, indipendentemente dalla sua denominazione.

25. La Corte di giustizia ha dato un'ampia nozione di «decisione» anche nella sentenza del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., C-456/11 (EU:C:2012:719), in cui - con riferimento all'articolo 32 del regolamento n. 44/2001, che è la disposizione equivalente all'articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 – ha affermato che la nozione di «decisione» comprende qualsiasi decisione emessa dal giudice di uno Stato membro, senza alcuna distinzione in relazione al contenuto della decisione in questione (punto 23 della sentenza).

26. La Corte ha chiarito al riguardo che un'interpretazione restrittiva della nozione di

decisione produrrebbe la conseguenza di creare una categoria di atti giudiziari, non inclusi tra le eccezioni tassativamente enumerate agli articoli 34 e 35 del regolamento n. 44/2001, i quali non potrebbero essere qualificati come «decisioni» ai sensi del suddetto articolo 32 e che i giudici degli altri Stati membri non sarebbero dunque tenuti a riconoscere (punto 31 della sentenza).

27. Alla luce di quanto precede, questa Corte di appello ritiene che non si rinvenga nella giurisprudenza della Corte di giustizia una interpretazione della nozione di «decisione» contenuta all'articolo 32 del regolamento n. 44/2001 che si imponga nella causa principale con evidenza tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (tale cioè da escludere senz'altro che la nozione di «decisione» possa comprendere anche la decisione con cui il giudice di uno Stato membro, provvedendo sulla domanda di accertamento delle condizioni per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato terzo, dichiara che non sussistono le condizioni per il riconoscimento della decisione emessa nello Stato terzo); ciò che giustifica la proposizione della questione pregiudiziale in oggetto.

P.Q.M.

La Corte di appello di Roma,

visto l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione indicata al punto 1 che precede.

Dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte di giustizia con le modalità previste dai paragrafi 23 e 24 della Raccomandazione C/2024/6008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C, del 9 ottobre 2024.

Visto l'art. 295 c.p.c., dispone la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.

Il Presidente

P2